

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott.ssa Cristina Torri

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 13 Gennaio 2017

CIRCOLARE N. 1/2017

Riportiamo i punti salienti del testo della Legge di stabilità 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#)) e del D.L.193 del 22 ottobre 2016 convertito in legge in data 2 dicembre 2016.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rottamazione cartelle Equitalia: termini e scadenza da rispettare	<p>Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 contiene disposizioni per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli (tributari e non tributari, tributi nazionali e locali) affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, <u>i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, dilazionato in rate.</u></p> <p>Le scadenze ed i termini previsti dal Decreto Legge 193/2016 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 28 febbraio 2017 Equitalia dovrà inviare ai contribuenti una informativa per comunicare eventuali carichi affidati all'ente di riscossione entro il 31 dicembre 2016 <u>ma non ancora notificati al contribuente medesimo;</u> • entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi. Oltre questa data non sarà più possibile accedere alla rottamazione

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>delle cartelle Equitalia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata; • entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale; • entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato domanda l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. <p>Il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rata comporta l'automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).</p> <p>A seguito della presentazione della domanda di adesione Equitalia dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviata.</p> <p>Il ricalcolo della cartella da parte di Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto eventualmente già versato dai contribuenti.</p> <p>E' importante ricordare che la possibilità di accedere alla rottamazione per i contribuenti/debitori che avevano già in corso una rateazione, è riservata solo a coloro i quali abbiano effettuato tutti i versamenti delle rate con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.</p> <p>Tale condizione si riferisce alle sole rateizzazioni in essere e quindi non a quelle già decadute.</p>
<p>Trasmissioni trimestrali telematiche delle operazioni Iva e dei dati delle liquidazioni Iva</p>	<p>In materia di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, in luogo dell'invio annuale del c.d. spesometro, è stato introdotto un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale.</p> <p>I dati e le informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>In sostanza, si tratta di un invio dei dati registrati ai fini Iva.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Più nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture, si dispone che la comunicazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre, da effettuarsi entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto); <p><u>Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione (2017) la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.</u></p> <p>Oltre all'invio dei dettagli delle operazioni Iva, si dispone che i contribuenti siano tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità di cui sopra, anche i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).</p> <p>La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito; sono esonerati dall'adempimento in parola i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.</p> <p>In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.</p> <p><u>Lo Studio comunicherà ai propri clienti i costi aggiuntivi che verranno addebitati in fattura in relazione ai numerosi nuovi adempimenti introdotti per il 2017.</u></p>
<p>Dichiarazione IVA 2017 scadenza 28 febbraio in forma autonoma</p>	<p>Entro il 28 febbraio 2017 i soggetti titolari di partita IVA dovranno presentare la dichiarazione Iva annuale per il periodo d'imposta 2016 in via autonoma senza più la possibilità di inserirla nel modello Unico presentandola entro il 30 settembre. Inoltre, dal 2018, la scadenza sarà posticipata al 30 aprile.</p>
<p>Abrogazione dello spesometro annuale, dei Modelli Intrastat acquisti, della Comunicazione annuale black list e delle operazioni con San Marino</p>	<p>E' stata approvata l'abolizione dello Spesometro annuale (<u>l'ultimo verrà inviato ad aprile per il periodo d'imposta 2016</u>), dei Modelli Intrastat Acquisti (sia di beni che di servizi) e della Comunicazione annuale Black List (quest'ultima già a partire da quella per l'anno 2016).</p> <p>Con effetto dal periodo d'imposta 2017 - quindi nel 2018 - non vi sarà più l'obbligo di inviare lo spesometro annuale con scadenza nel mese di aprile.</p> <p>L'introduzione delle comunicazioni Iva trimestrali 2017 (fatture e liquidazioni) comporta anche l'abolizione del Modello Intrastat delle fatture di acquisto (cd. Modello Intra 2).</p> <p><u>Attenzione: rimane comunque l'obbligo di comunicazione Intrastat delle</u></p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p><u>cessioni intracomunitarie di beni e servizi (cosiddetto modello Intra 1).</u></p> <p>Il nuovo sistema di trasmissioni telematiche determina anche, a decorrere dal 2017, l'abrogazione della comunicazione delle operazioni commerciali effettuate con operatori della Repubblica di San Marino.</p>
<p>Regime di cassa per tutti i contribuenti titolari di partita Iva che operano come imprese commerciali in contabilità semplificata</p>	<p>Regime di cassa per le imprese minori</p> <p>Viene riformata la disciplina fiscale e contabile delle c.d. "imprese minori", vale a dire le imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 del DPR 600/73), prevedendo l'abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito in favore dell'adozione del principio di cassa.</p> <p>La nuova disciplina è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ossia dal 2017.</p> <p>Ai fini della determinazione del reddito non assumono quindi più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di pagamento della fattura.</p> <p>Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.</p> <p>A partire dal periodo d'imposta 2017, anche ai fini IRAP il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.</p> <p>Al fine di adeguare alle nuove modalità di determinazione del reddito gli adempimenti contabili a carico delle imprese minori, <u>è opportuno che i contribuenti interessati da tale novità indichino le date di incasso e di pagamento delle relative fatture emesse/ricevute</u> (eventualmente anche mediante annotazione sullo stesso documento) ai fini della loro corretta rilevazione in contabilità.</p> <p>Dall'1.1.2017, dovranno pertanto essere tenuti i seguenti registri contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registri cronologici separati riservati all'annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute (nuovo art. 18 co. 2 del DPR 600/73); in tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa; • registri prescritti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72); • registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73). <p>Restano invece immutati i soggetti che possono accedere al regime</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>contabile semplificato, nonché i limiti di ricavi previsti (Euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed Euro 700.000 per le cessioni di beni) per potervi accedere.</p>
<p>IRI 2017 (opzionale) per imprenditori individuali e società di persone: cos'è e come funziona</p>	<p>Con decorrenza dall'1.1.2017, è stata introdotta la disciplina dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), le cui disposizioni sono state riportate nel nuovo art. 55-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Possono optare per l'IRI i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprenditori individuali; • società in nome collettivo; • società in accomandita semplice. <p>Affinché si possa applicare tale regime, <u>occorre che i soggetti sopracitati adottino il regime della contabilità ordinaria.</u></p> <p>Possono, altresì, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti per l'opzione della c.d. "piccola trasparenza fiscale".</p> <p><i>Esercizio dell'opzione</i></p> <p>L'opzione per l'IRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione; • ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile. <p>Ai fini impositivi, le disposizioni in materia di IRI comportano la <u>separazione tra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI; • gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa. <p>Per le società non si applica, quindi, il regime dell'imputazione dei redditi per trasparenza ex art. 5 del TUIR.</p> <p>Il reddito imponibile IRI è determinato secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa. Ulteriormente, dalla suddetta base imponibile possono essere dedotti gli utili prelevati dall'impresa.</p> <p>L'importo deducibile dei suddetti prelievi è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti; • al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI. <p>Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota del 24%.</p> <p><i>Imposizione in capo all'imprenditore o ai soci delle somme prelevate</i></p> <p>Gli utili prelevati dall'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scontano l'imposizione progressiva in capo al percettore;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> sono qualificati come reddito d'impresa. <p><i>Perdite di impresa nel regime IRI</i></p> <p>Le perdite maturate in vigore dell'opzione IRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi; per l'intero importo che trova capienza in essi.
<p>Dal 1° marzo 2017 nuovo Modello DI per l'invio telematico delle lettere d'intento</p>	<p>Con il provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo Modello DI per le Dichiarazioni di Intento emesse dagli esportatori abituali con le relative istruzioni al fine di eliminare – con una dichiarata finalità antievasione - la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento.</p> <p>Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre possibili modalità di acquisto con dichiarazione d'intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017). Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l'esportatore abituale potrà scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l'importo della stessa nel campo "una sola operazione per un importo fino a euro" (campo 1), presentazione della dichiarazione d'intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo "operazioni fino a concorrenza di euro" (campo 2). <p>Tale nuova versione del modello della dichiarazione d'intento andrà a sostituire il modello precedente, e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d'intento riferite a operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e quindi le dichiarazioni di intento già inviate saranno valide sino al 28 febbraio 2017. La norma inoltre ha reso responsabile il fornitore per le fatture emesse senza l'applicazione dell'Iva oltre il limite indicato nella dichiarazione di intento ricevuta. <u>Si raccomanda pertanto di monitorare attentamente il totale fatturato con l'importo indicato nella dichiarazione di intento ricevuta.</u></p>
<p>Voluntary Disclosure 2017</p>	<p>La procedura di emersione dei capitali detenuti all'estero o in Italia non dichiarati segue le stesse regole della prima edizione: il contribuente dovrà pagare tutte le tasse evase ma con uno sconto su sanzioni e interessi di mora. Con l'adesione alla Voluntary Disclosure 2017 e presentando il modello entro il 31 luglio 2017 non si verrà puniti per reati penali connessi</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>all'evasione (fatta esclusione per quelli più gravi).</p> <p>Novità rispetto alla precedente Voluntary è che il calcolo delle imposte da pagare e da indicare nel modello dovrà essere effettuato dal contribuente e non più dall'Agenzia delle Entrate. Chi presenterà la Voluntary dovrà applicare autonomamente a beni e capitali le imposte dovute, con la previsione di sanzioni per chi omette di versare il dovuto.</p> <p>I termini per la presentazione delle istanze sono il 31 luglio 2017 per le richieste di adesione e il 30 settembre 2017 per la presentazione della documentazione integrativa.</p> <p>Non possono aderire alla voluntary disclosure tutti i contribuenti per i quali è stato già notificato un avviso di accertamento da parte del Fisco per conti illegalmente detenuti all'estero e per chi ha beneficiato della voluntary 2015/2016.</p>
<p>Assegnazione agevolata dei beni ai soci 2016/2017</p>	<p>La Legge di stabilità 2017 riapre la possibilità di assegnare ai soci i beni dell'impresa entro il 30/09/2017; il legislatore ha riproposto le disposizioni agevolative relative alla cessione o assegnazione dei beni ai soci e alla trasformazione in società semplice previste per il 2016.</p> <p>Si tratta di una disciplina speciale che permette la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa beneficiando di un regime di tassazione di favore rispetto a quello ordinario, sostitutivo sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.</p> <p>Nello specifico le aliquote dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci sono tre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8% nella generalità dei casi; - 10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti; - 13% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta. <p>La scadenza precedentemente prevista per il 30 settembre 2016 viene prorogata retroattivamente dal 1 ottobre 2016 fino al 30 settembre 2017.</p>
<p>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</p>	<p>La legge di bilancio 2017 ripropone la possibilità per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2017, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).</p> <p>A tal fine, occorre che entro il 30.6.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>Imposta sostitutiva dell'8%</p> <p>Viene confermata l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'8%, introdotta già a partire dalla proroga della rivalutazione per il 2016.</p>
<p>La proroga del super-ammortamento</p>	<p>La Legge di Stabilità 2017 ha riconfermato l'incentivo fiscale già presente per il 2016, del c.d. "super-ammortamento" al 140% per l'acquisto di macchinari nuovi in genere, la cui validità viene così prorogata fino al 30 giugno 2018. Il presupposto è che l'ordine d'acquisto risulti esistente entro il 31 dicembre 2017 e che sia saldato per almeno il 20% del suo ammontare entro tale data.</p> <p>Con questa previsione il costo fiscale di acquisizione del bene da ammortizzare è maggiorato del 40%. Rimangono esclusi: mezzi di trasporto aziendali e ad uso promiscuo (a differenza di quanto previsto per il 2016), fabbricati e costruzioni, e tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.</p>
<p>I nuovi termini di versamento delle imposte IRPEF e IRES dovute a saldo e a titolo di prima rata di acconto</p>	<p>SOGGETTI IRPEF</p> <p>Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze sono stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30 giugno (in luogo del 16/06) senza la maggiorazione dello 0,4%; • al 30 luglio (in luogo del 16/07) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. <p>ACCONTO CEDOLARE SECCA (sui canoni di locazione percepiti da persone fisiche): per una probabile "svista" legislativa la nuova scadenza del 30/06</p> <ul style="list-style-type: none"> • non riguarda il pagamento del 1° acconto della cedolare secca (che rimane al 16 giugno) • ma interessa solo il "saldo" dell'imposta sostitutiva. <p>E', tuttavia, probabile che le due scadenze saranno armonizzate con un</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>futuro Provvedimento.</p> <p>SOGGETTI IRES</p> <p>Nei confronti dei soggetti IRES le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES sono stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro l'ultimo giorno (in luogo del giorno 16) del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%. <p>In relazione ai soggetti "solari" i nuovi termini sono quindi stabiliti al 30 giugno o al 30 luglio.</p>
<p>Certificazione Unica (CU) 2017</p>	<p>Il comunicato stampa del 15 dicembre dell'Agenzia delle Entrate stabilisce, per i sostituti d'imposta, una nuova scadenza per la consegna della CU 2017 al lavoratore titolare di reddito di lavoro subordinato ed autonomo. Il modello della certificazione unica dovrà essere consegnato al percipiente entro il 31 marzo 2017 (in precedenza la scadenza prevista era il 28 febbraio). Resta invece invariato il termine del 7 marzo 2017 entro il quale le certificazioni uniche devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Riduzione aliquota contributiva Inps Gestione Separata per i lavoratori autonomi</p>	<p>Ai sensi dell'art. 1, co. 165, della Legge 232/2016, a decorrere dall'anno 2017, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, co. 79, della Legge 247/2007 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps (art. 2, co. 26, della Legge 335/1995), che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, è stabilita in misura pari al 25% (anziché come sarebbe stato previsto 29% per il 2017 e 33% per il 2018).</p>
<p>Possibilità di pagamento con F24 cartaceo per importi superiori a 1.000 Euro</p>	<p>Tra le novità introdotte in sede di conversione nel decreto collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), viene ripristinata la possibilità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partita IVA, il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni.</p> <p>L'obbligo in questione impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui il saldo finale fosse di importo superiore a mille euro.</p> <p>Le novità non riguardano le modalità di presentazione dei modelli F24 "a zero", che continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti,

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti